

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1961

(74^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

Disegno di legge:

« Norme integrative alla legge 30 dicembre 1959, n. 1235, relativa all'istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del 1^o centenario dell'unità d'Italia » (1457) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 984, 985, 986
GIANQUINIO	985, 986
GIRAUDO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	986
LEPORE	985
NENNI Giuliana	985, 986
PAGNI	986

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Nicola Angelini, Baracco, Battaglia, Busoni, Caruso, Ferrarini, Gianquinto, Lami Starnuti, Lepore, Giuliana Nenni, Pagni, Pellegrini, Sansone, Schiavone, Zampieri, Zanoni e Zotta.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Picardi e Secchia sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Angelilli e Spano.

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giraud, per l'interno Bisori e per l'agricoltura e le foreste Salari.

SANSONE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative alla legge 30 dicembre 1959, n. 1235, relativa all'istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del 1° centenario dell'unità d'Italia » (1457) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative alla legge 30 dicembre 1959, n. 1235, relativa all'istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del 1° centenario dell'unità d'Italia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge del quale sono io stesso relatore.

Come gli onorevoli senatori ricorderanno, con la legge 30 dicembre 1959, n. 1235, fu costituito il Comitato nazionale per la celebrazione dell'unità d'Italia nel suo primo centenario e ad esso vennero assegnati lire 8.880 milioni per la realizzazione di manifestazioni celebrative tra le quali le più importanti erano:

una Mostra storica che rievocasse quel periodo esemplare e particolarmente glorioso della nostra storia che ha condotto alla proclamazione dello Stato unitario;

una Mostra delle Regioni italiane che presentasse i risultati più notevoli di cento anni di unità;

ed infine un'Esposizione internazionale del lavoro che avrebbe dovuto costituire l'avvenimento spettacolare di maggiore richiamo, contribuendo alla realizzazione di una nuova, più vasta e feconda unità, quella del lavoro umano.

Nella legge 30 dicembre 1959, n. 1235, all'articolo 4 si legge:

« Per gli scopi indicati nell'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 8.880 milioni che verrà stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro in quattro esercizi finanziari, in ragione di un miliardo nell'esercizio 1959-60, di 2.628 milioni nell'esercizio 1960-61, e di

2.626 milioni per ciascuno dei due esercizi successivi.

L'assegnazione dei relativi fondi al Comitato nazionale verrà effettuata con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero per il tesoro, di concerto con gli altri Ministeri interessati, in rapporto a ciascuna manifestazione celebrativa ».

Ora, con il disegno di legge in discussione già approvato dalla Camera dei deputati, si chiede che il Comitato in oggetto, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, sia autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti fino alla concorrenza di lire 3 miliardi — garantiti da iscrizione ipotecaria — necessari affinché le manifestazioni celebrative, per dignità e portata, rispondano alle finalità che la legge 30 dicembre 1959, n. 1235, intende perseguire.

In tal modo infatti, il Comitato potrà integrare le proprie disponibilità finanziarie e far fronte alle maggiori occorrenze per il completamento delle opere di carattere permanente che — come previsto dall'articolo 5 della legge n. 1235 del 30 dicembre 1959 — saranno devolute allo Stato all'atto dello scioglimento del Comitato medesimo.

Infatti, l'articolo 5 della sopra citata legge dice:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà stabilita la data di scioglimento del Comitato.

Le eventuali attività residue della gestione, nonché le opere di carattere permanente che saranno costruite, sono devolute allo Stato. Le predette opere di carattere permanente potranno essere trasferite al Comune di Torino o ad altri Enti pubblici, alle condizioni e con le modalità da stabilirsi dal Ministero per il tesoro ».

Inoltre, con il presente provvedimento, allo scopo di eliminare i dubbi interpretativi che sono sorti in sede di applicazione dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1959, n. 1235, si è ritenuto opportuno chiarire la portata dell'espressione « castelli storici del Piemonte » nel senso di comprendere in es-

sa tanto i castelli di proprietà dello Stato, quanto quelli di proprietà di altri Enti pubblici.

Poichè, inoltre, la disposizione del suddetto articolo 7 ha posto in evidenza l'esigenza di restaurare alcune parti delle Cattedrali di Susa e di Torino — strettamente legate, per ricordi ed eventi, alla storia dell'unità d'Italia — si ritiene opportuno comprendere tra le opere da riattare con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo medesimo, che presenta le necessarie disponibilità, anche le menzionate cattedrali.

Di conseguenza, all'articolo 3 del presente provvedimento si chiarisce che la dizione « castelli storici del Piemonte », contenuta nell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1959, n. 1235, è sostituita con quella di « castelli storici del Piemonte di proprietà dello Stato e di altri Enti pubblici, ed antiche Cattedrali del Piemonte ».

Tale modifica si è resa necessaria perchè pare che si fosse interpretata in senso troppo lato la dizione « castelli storici del Piemonte » facendo rientrare tra questi anche castelli appartenenti a privati, che invece non potranno usufruire dei benefici in questione.

G I A N Q U I N T O . Non riesco a capire perchè queste agevolazioni vadano solo al Piemonte.

L E P O R E . Dei 10 miliardi stanziati, 9 miliardi e 200 milioni vanno in alta Italia e solo 800 milioni al resto della Penisola.

Questo è un grande sopruso che si fa al Sud e ricordo che quando si votò la legge 30 dicembre 1959, n. 1235, io mi astenni.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Effettivamente sarebbe stato meglio costituire, invece che un Comitato a carattere nazionale, un Comitato per Torino.

Bisogna però considerare che oggi siamo di fronte ad un provvedimento già approvato che si deve modificare per consentire, ripeto, al Comitato, di contrarre mutui.

Siamo sempre nei limiti degli 8 miliardi e 880 milioni, solo si tratta di dar facoltà al Comitato di contrarre mutui.

La 5^a Commissione ha trasmesso due pareri, il primo dei quali è così formulato:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che i mutui dovrebbero costituire una anticipazione sugli stanziamenti già concessi e pertanto il complesso della spesa dovrebbe restare nei limiti già fissati dalla legge. L'ultimo comma dell'articolo 1 lascia intendere invece che la somma di 3.000 milioni andrebbe praticamente ad aggiungersi a quella di 8.880 milioni concessi con legge 30 dicembre 1959, n. 1235 e qualche dubbio potrebbe sussistere sulla possibilità che gli immobili ipotecati possano coprire l'intero ammontare del mutuo.

Altro motivo di perplessità è dato dalla inopportunità di caricare la Cassa depositi e prestiti di un mutuo destinato ad opere ed attività varie, sottraendo disponibilità alle esigenze degli Enti locali cui la Cassa è poi costretta a negare i mutui per le opere pubbliche di diretta utilità generale. Meglio sarebbe stato provvedere a carico di altri istituti bancari ».

A seguito di questo parere ne è venuto un altro, in cui si dice che la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Circa il rilievo fatto dalla Commissione finanze e tesoro, nel suo primo parere, sull'inopportunità di ricorrere sempre e soltanto alla Cassa depositi e prestiti, osservo che sarebbe opportuno raccomandare che il Comitato, non per tutti i tre miliardi, ma nei limiti del possibile, fosse autorizzato a contrarre mutui anche presso enti locali, senza gravare esclusivamente sulla Cassa depositi e prestiti.

Concludendo, poichè si tratta di concedere benefici ad una manifestazione che pare abbia avuto molto successo di pubblico (si parla di 5 milioni di visitatori), esprimo parere favorevole al provvedimento con questa raccomandazione espressa.

N E N N I G I U L I A N A . Come spesso succede, anche questa volta vi sono due pareri successivi che non concordano.

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)74^a SEDUTA (11 ottobre 1961)

P A G N I . Dopo le dichiarazioni rese dall'onorevole Presidente, credo si possa approvare questo provvedimento, che permetterà al Comitato di contrarre i mutui di cui ha bisogno.

Nel contempo, aderisco alla raccomandazione fatta di cercare, in futuro, di non gravare di oneri solo la Cassa depositi e prestiti.

N E N N I G I U L I A N A . Onorevole Presidente, eravamo intenzionati a votare contro questo provvedimento che prevede un aumento di spesa ma, dopo le raccomandazioni che ella ha fatto e i chiarimenti che ella ha fornito, pensiamo di astenerci dalla votazione.

Debbo inoltre aggiungere che il primo parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro mi pare riassume molto bene le perplessità che in ognuno di noi suscita questa somma di 3 miliardi da concedere ancora al Comitato per la celebrazione del 1° centenario dell'unità d'Italia.

G I A N Q U I N T O . Dichiaro che anche il mio Gruppo si asterrà dalla votazione del provvedimento.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Dichiaro di aderire alla richiesta del Presidente e farò presente la sua raccomandazione.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

Il Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dell'Unità d'Italia, istituito con l'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1235, è autorizzato a contrarre mutui, per un importo complessivo non supe-

riore a lire 3.000.000.000 ad integrazione delle disponibilità finanziarie occorrenti per il raggiungimento delle sue finalità istitutive.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al suddetto Comitato nazionale mutui fino alla concorrenza di lire 3 miliardi, da somministrarsi in base ad autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, garantiti con iscrizione ipotecaria sugli immobili costruiti dal Comitato stesso.

I mutui previsti dal precedente comma sono altresì assistiti dalla garanzia dello Stato.

Tali mutui, per la parte non estinta, all'atto dello scioglimento del Comitato nazionale, saranno trasferiti con gli immobili, giusta quanto disposto con l'articolo 5 della legge 30 dicembre 1959, n. 1235.

(È approvato).

Art. 2.

L'assunzione della garanzia statale di cui all'articolo 1 sarà effettuata con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 3.

La dizione « castelli storici del Piemonte », contenuta nell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1959, n. 1235, è sostituita dalla seguente: « castelli storici del Piemonte, di proprietà dello Stato e di altri Enti pubblici, e antiche Cattedrali del Piemonte ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari